STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA BICICLETA ASD

Art.1- Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Bicicleta ASD.

L'Associazione ha sede legale in Torino e potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale. L'Associazione, senza fini di lucro e di durata illimitata, ha carattere volontario e democratico, è apartitica e si prefigge di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare lo sport in tutte le sue forme. E' retta dal presente Statuto, da

eventuale Regolamento Interno e dalle vigenti norme legislative in materia.

Art.2 - Scopi e finalità

Per il conseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione si propone di:

- promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone attraverso la danza nei suoi aspetti sportivi, sociali, culturali, musicali;
- promuovere iniziative sportive e ricreative, gare, attività di ricerca, studio, didattica, formazione e divulgazione anche nei confronti di persone con disagi e/o disabilità psichiche e fisiche al fine di creare aggregazione e inserimento nella vita sociale;
- organizzare corsi, pratiche, stage e maratone di danza sportiva, in particolare di danze internazionali, quali le danze argentine (Tango, Vals, Milonga) e le danze jazz (Lindy Hop, Swing Dance, Boogie Woogie), e di danze coreografiche (quali charleston e tap dance);
- organizzare incontri, ritrovi, eventi sportivi e musicali, studi e ricerche didattiche, volti ad approfondire la conoscenza delle tecniche della danza sportiva e della danza nel suo aspetto storico, socioculturale, di salute e di benessere.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

 coordinare le proprie attività con la pubblica amministrazione, con organizzazioni governative e non, con altre associazioni o persone fisiche e giuridiche che perseguano obiettivi analoghi; intraprendere qualsiasi attività atta a promuovere e diffondere i programmi dell'Associazione.

L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività, osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Potrà aderire ad enti di promozione sportiva iscritti al CONI od associazioni o federazioni sportive e, a tal proposito, si impegna a conformarsi alle norme, statuto, regolamenti e direttive del CONI e/o dell'ente di promozione sportiva al quale intende affiliarsi.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà avvalersi di collaboratori autonomi od occasionali, istruttori sportivi professionisti o dilettanti, sia esterni che nell'ambito dei propri associati.

L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esplicativa, e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

- svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico aventi per tema lo sport in genere e la danza sportiva nello specifico;
- istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici:
- promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
- gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- aprire un sito internet.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

Art.3 - Quote sociali, diritti e doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, possono associarsi tutti coloro che intendano aderire alle iniziative, ai programmi e ai servizi proposti, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti ed associazioni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, professione, titolo di studio, sesso, razza, religione, condizione sociale, previa presentazione di richiesta di adesione.

I minori di 18 anni, al momento dell'adesione, devono presentare un documento firmato dall'esercente la potestà genitoriale nel quale viene indicata la responsabilità verso il minore.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e dei contributi di partecipazione alle attività proposte, nonché all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti straordinari atti a contribuire al sostentamento dell'associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti, in particolare nessun associato potrà vantare maggiori pretese rispetto ad altri, in funzione di una più intensa partecipazione alla vita associativa, per eventuali versamenti supplementari o per aver messo a disposizione beni propri.

Gli obblighi ed i diritti degli associati sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi a qualsiasi titolo e le quote versate non sono trasmissibili e neppure rivalutabili.

Art.4 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può decadere per i seguenti motivi:

- per dimissioni o recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata, mail o pec, indicando i motivi delle dimissioni o recesso;
- 2) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a seguito di inosservanza del presente Statuto e/o delle norme del regolamento

interno, per mancato pagamento della quota associativa, per atti o comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'Associazione o per intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;

3) per decesso

L'associato recesso, decaduto o escluso, così come gli eredi o legatari in caso di decesso, non avrà diritto al rimborso della quota associativa o di altri contributi eventualmente versati e nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario
- Il Revisore dei conti qualora l'Assemblea degli Associati ritenga di nominarlo

Tutte le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito, potrà eventualmente essere previsto un rimborso per le spese sostenute e giustificate, ma esclusivamente a fronte di specifici incarichi assegnati in riferimento alle attività programmate.

Art.6 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed ha potere decisionale tramite i suoi associati.

Hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee e all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con la quota associativa. In caso di assenza è possibile farsi rappresentare da un altro associato, che non potrà presentare più di una delega scritta.

L'assemblea viene indetta in sede ordinaria ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati e almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea delibera in sede ordinaria sull'approvazione del rendiconto e sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle decisioni di ordine generale e sulle attività previste dal Consiglio Direttivo e per qualsiasi argomento ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio medesimo.

L'assemblea delibera in sede straordinaria in merito al trasferimento della sede legale, modifiche dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, sullo scioglimento, liquidazione ed estinzione dell'associazione e su ogni altro argomento di natura straordinaria.

L'assemblea viene convocata almeno 10 giorni prima dell'adunanza ordinaria e straordinaria, con convocazione collettiva tramite affissione nella sede sociale e/o con convocazione individuale tramite comunicazione a mezzo posta raccomandata o posta elettronica o fax o qualsiasi altro mezzo che ne consenta idonea pubblicità e deve indicare la data, il luogo e l'ora della riunione della prima e dell'eventuale seconda convocazione (distanziate almeno di un'ora) e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati due terzi degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le delibere, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono valide con il voto favorevole di metà più uno degli associati presenti e rappresentati.

Per le sole delibere di scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto di votazione, purché sia in regola con il pagamento delle quote dovute.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o dal Vice-presidente in sua assenza, e i verbali delle riunioni sono predisposti dal Segretario che ne cura la stesura.

Tutti i gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, sono vincolati al rispetto delle delibere prese in assemblea, in conformità allo Statuto e all'eventuale Regolamento Interno.

Art.7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo provvede al controllo dell'amministrazione generale dell'associazione e si riunisce ogni qualvolta emerga la necessità d programmazione delle attività oppure qualora lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima dell'adunanza e l'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima ed eventuale seconda convocazione, deve essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo con i mezzi ritenuti più idonei. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le dimissioni di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la necessità di procedere con le elezioni delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- 2) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- 3) stabilire l'ammontare della quota associativa annua;
- redigere i rendiconti consuntivi annui o altro documento contabile relativo alle attività svolte, da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) formulare eventuale Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 6) favorire la partecipazione degli associati alle attività previste;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contributi vari;
- 8) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- 9) definire tutti i programmi previsti, nell'ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sulle seguenti operazioni finanziarie:

- apertura di conti correnti bancari e postali
- permute ed alienazioni immobiliari e mobiliari
- assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari
- apertura di linee di credito e finanziamento di ogni genere
- stipula di contratti.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive, nominate dal Consiglio e composte da associati o da terzi.

Art. 8 - II Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha il compito di convocare e presiedere le adunanze degli associati e le assemblee del Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate, assicurando e controllando lo svolgimento organico ed unitario della vita associativa.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione ed è autorizzato a riscuotere contributi di ogni natura sia da Enti pubblici che da privati, rilasciandone quietanza, ed è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per beni acquistati o per servizi ricevuti dall'Associazione.

Art.9 - Il Vicepresidente

In caso di impedimento od assenza del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci con uguali poteri, verificando che vengano regolarmente svolte tutte le attività ed i compiti previsti. In caso di recesso, decesso o decadenza del Presidente lo sostituisce con uguali poteri fino alla nomina della nuova carica.

Art.10 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha in custodia i beni associativi, compresa la cassa sociale e si occupa della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione, della redazione dei rendiconti consuntivi annui, nonchè della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nell'invio delle convocazioni assembleari, predispone i verbali delle adunanze, cura la corrispondenza e coordina le formalità associative, affiancando le attività del Tesoriere.

Art.12 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, qualora l'Assemblea ritenesse di nominarlo, deve avere competenze amministrative, contabili e fiscali e non deve ricoprire altri incarichi sociali all'interno dell'Associazione. Ha il compito di effettuare verifiche e controlli sulla gestione contabile dell'Associazione e di relazionare per iscritto all'Assemblea degli associati l'esito delle verifiche effettuate.

Art.13 - Risorse economiche e patrimonio dell'Associazione

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività e il normale funzionamento, trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi associativi straordinari;
- c) contributi volontari, donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) contributi di enti pubblici e privati di qualsiasi natura;
- e) contributi erogati da Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito ed altri Enti, finalizzati al sostegno e conseguimento delle attività o progetti;
- f) erogazioni liberali ed oblazioni;
- g) contributi di Organismi Internazionali;
- h) sponsorizzazioni e sovvenzioni di terzi;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) proventi derivanti da attività commerciale svolta in modo marginale e connessa agli scopi istituzionali;
- k) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi o qualsiasi entrata che contribuisca al sostentamento dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà, da beni immateriali od opere dell'ingegno quali pubblicazioni, testate giornalistiche, marchi, pagine web, programmi televisivi, CD ROM e da contributi,

sovvenzioni, finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati e da ogni altro bene acquisito per donazione o cessione a titolo oneroso.

Art.14 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto divieto di ripartire tra gli associati gli eventuali proventi, anche in forma indiretta. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e in favore degli scopi previsti dallo Statuto.

Art.15 - Scioglimento e liquidazione

In caso di estinzione dell'associazione, lo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà anche alla nomina di un liquidatore.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.16 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte su specifico Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 - Norme finali

elle La

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di enti no profit e al Codice Civile.

Petrose Carellas